



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. M. Parisi	Presidente
Dott. A. Farolfi	Giudice rel.
Dott. P. Gilotta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di concordato preventivo con riserva dep. il 2 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 161 co. 6 l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e succ. modd., da parte di

C.U.R.A. CONSORZIO UTILITIES RAVENNA soc. cons. a r.l., con sede legale in Ravenna, Via Barbiani n. 8/10, c.f. 02019950399,

Vista la documentazione allegata e considerato che l'istante evidenzia come il proprio stato di crisi sia in parte derivato dagli effetti della pandemia da Covid-19 e, quale evento sopravvenuto e non prevedibile, dal contegno infedele assunto dal gas trader della principale controllata;

che la società non esclude una soluzione concordataria con continuazione anche parziale o indiretta dell'attività caratteristica ed evidenzia la possibilità di dover ricorrere ad alcune autorizzazioni urgenti;

Vista la documentazione prodotta;

rilevato che sussiste lo stato di crisi ed il presupposto soggettivo della natura commerciale dell'attività svolta;

ritenuto che in tale situazione, appare opportuna la concessione di un termine di gg. 120, tenuto altresì conto della necessità di coordinare il presente procedimento con quello parallelo della società controllata con partecipazione totalitaria;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto precede, appare opportuna sin da ora la nomina ex art. 161 co. 6 l.f. dell'organo commissariale, che avrà il compito di (a titolo esemplificativo):

- a) vigilare sulle attività compiute dalla debitrice al fine di pervenire all'effettiva predisposizione del piano concordatario od all'accordo di ristrutturazione ed al deposito di quanto previsto dall'art. 161 co. 2, 186 bis o, in alternativa, 182 bis e septies l.f.;
- b) esaminare le relazioni periodiche che la debitrice è tenuta ad inviare a questo Tribunale, così come da dispositivo;
- c) consultare ed acquisire copia della documentazione contabile della debitrice, nonché informative anche da terzi necessarie ai fini del più corretto svolgimento dell'attività di vigilanza che precede e correlativa informazione al Tribunale, anche ai fini di quanto oggi previsto dall'art. 161 co. 6 3° periodo l.f.;
- d) prestare il proprio parere in relazione alle eventuali istanze presentate ed autorizzazioni richieste dalla debitrice;

non si fa luogo all'obbligo di deposito di somme, non ritenendosi in questa fase applicabile l'art. 163 co. 2 n. 4 l.f., prevedendo sin da ora che in caso di mancato deposito del piano e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 161 co. 2 l.f. si procederà alla liquidazione del compenso in favore del nominando ausiliare del Tribunale, ponendolo a carico della ricorrente debitrice che le ha provocate (cfr. art. 8 e 49 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, c.d. "Testo unico delle spese di giustizia");

p.q.m.

- assegna alla società istante il termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo, della relazione di attestazione e della documentazione di cui all'art. 161 co. 2 e 3 l.f. o, in alternativa, dell'eventuale accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista attestatore, di cui al primo comma del'art. 182 bis lf.

- fa obbligo alla stessa società di sottoporre al tribunale le eventuali richieste di autorizzazione ex art. 161 co. 7 l.f. e trasmissione, con cadenza mensile, di una sintetica relazione indicante gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti e le operazioni attive e passive eventualmente intervenute, corredate dell'estratto dei conti bancari del periodo indicato;
- nomina quale Commissario giudiziale:
M. CATANI di FAENZA, G. FACCHINI e A. PALMIERI di RAVENNA;
- ai fini del compimento delle funzioni indicate in motivazione e di quelle, ulteriori ed eventuali, che dovessero rendersi necessarie, ivi compresa l'eventuale organizzazione di procedure competitive, ex art. 163 bis l.f. che dovessero rendersi necessarie;
- manda alla Cancelleria per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la comunicazione alla ricorrente ed al Comm. giud.

Ravenna, 6 dicembre 2021

Il Presidente



IL CANCELLIERE/ESPERTO
Dott.ssa Valeria Maria Bandanza